



COMUNE DI LASTEBASSE

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to DOTT. LEONI EMILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. LAVEDINI GIUSEPPE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera viene oggi pubblicata all'albo pretorio comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 09-03-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Giacon Simone

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.
- ☐ per dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Addì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Giacon Simone

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questo ufficio.

Addì 09-03-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Giacon Simone

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore **19:30** in videoconferenza in seduta di **Prima convocazione**, sotto la presidenza del Sindaco DOTT. LEONI EMILIO e la partecipazione del Segretario Comunale DOTT. LAVEDINI GIUSEPPE, si è riunito il Consiglio Comunale. Il Presidente, accertato il numero legale e dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio Comunale ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione in oggetto, alla quale partecipano:

DOTT. LEONI EMILIO	Presente
PICCININI GIULIO	Presente
GAIDELLA MARISA	Presente
GIACON UGO	Presente
GIACON GIORGIO	Assente
PERGHER DONATELLA	Presente
SELLA DANIELA	Presente
GIACON ALESSANDRO	Assente
MUNARI SUSANNA	Assente
CAROTTA ALBERTO	Assente
GIACON GABRIELE	Presente

Presenti 7 - Assenti 4

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data 18-02-2021

Il Responsabile del Servizio

F.to Brunello Manuela

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data 18-02-2021

Il Responsabile del Servizio

F.to Brunello Manuela

Il Sindaco illustra in sintesi la funzione del regolamento.

Si tratta di fattispecie presenti in misura limitata a Lastebasse.

Non ci sono interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone", è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti", e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il suddetto canone sostituisce la tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal seguente regolamento:

" Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi dell'articolo 63 del d. lgs 446/97 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34/1994, e successive modificazioni,

mentre per l'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, si fa riferimento al D.Lgs. 507/1993;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 secondo cui, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi dell'art. 1 commi da 816 a 836 della Legge 190/2019 (allegato);

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

" l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo e che il predetto termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro

dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

" l'art. 107 c.2 , D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall'art. 106 c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

" il Decreto Ministeriale del 13/01/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18/01/2021 che ha ulteriormente prorogato il bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti allegato) ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) del Lgs. n. 267/2000;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a' termini dell'art. 49 - 1° comma - del T.U.E.L., D.lgs. 267/'00, espressi sulla proposta di delibera e riportati in calce alla presente;

SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamento che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;

CON la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Presenti n.	7
Votanti n.	7
Astenuti n.	//
Favorevoli n.	7
Contrari n.	//

DELIBERA

1. di istituire, con decorrenza 01 gennaio 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
2. approvare il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", composto di n.61 articoli comprensivo dei seguenti allegati e riportato in allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - Allegato 1: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;
 - Allegato 2. Coefficienti moltiplicatori.
3. di disporre che il Regolamento delle entrate sostituite di seguito indicate restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34/199 e successive modificazioni, mentre per l'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, si fa riferimento al D.Lgs. 507/1993;
4. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

5. di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.
6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.